REPUBBLICA DI SAN MARINO

ERRATA CORRIGE

AL DECRETO DELEGATO 10 GIUGNO 2014 N.82
ARMONIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 2006 N. 47 E SUCCESSIVE MODIFICHE IN RELAZIONE ALLA NUOVA NORMATIVA PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

A seguito di errore materiale intervenuto nella fase di stesura del testo del Decreto Delegato 10 giugno 2014 n.82 – così come evidenziato nella nota della Segretaria di Stato Industria, Artigiano e Co0mmercio in data 16 giugno 2014 (prot. N.67831/2014/NL) – nell'articolo 1, comma 1, punto a) del succitato decreto, alla quarta riga, è riportata la parola "condannato" anziché "condannata" e alla settima riga è stata inserita la parola "non" prima della dicitura "sia stata rinviata a giudizio"

Pertanto la formulazione corretta del suddetto punto a) del comma 1 dell'articolo 1 del Decreto Delegato 10 giugno 2014 n.82 è la seguente:

"a) risulti condannata, nella Repubblica di San Marino o all'estero, con sentenza penale passata in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni, per misfatti contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi quindici anni; oppure risulti condannata con sentenza penale passata in giudicato, per corruzione, utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, frode fiscale, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio, per misfatti commessi negli ultimi quindici anni; oppure abbia riportato condanne anche non definitive o sia stata rinviata a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;".

Sempre s seguito di errore materiale intervenuto nella fase di stesura del testo del Decreto Delegato 10 giugno 2014 n.82 – così come evidenziato nella nota della Segretaria di Stato Industria, Artigiano e Co0mmercio in data 16 giugno 2014 (prot. N.67831/2014/NL) – nell'articolo 8 del succitato decreto, alla undicesima riga, è riportata la parola "contente" anziché "contenente" e alla dodicesima riga, dopo la dicitura "commi 1 e 2" è stata omessa la parola "e".

Pertanto la formulazione corretta dell'articolo 8 del Decreto Delegato 10 giugno 2014 n.82 è la seguente:

"Art. 8

(Modifica dell'articolo 72, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche)

1. L'articolo 72, comma 5, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche è così sostituito:

REPUBBLICA DI SAN MARINO

“5. I libri indicati nel precedente comma debbono essere conservati nella sede della società per tutta la durata della stessa in conformità alla Rubrica LXXI del Libro II degli Statuti. È comunque ammesso il deposito di tali libri e dei libri e dei documenti previsti ai precedenti commi 1 e 2, presso lo studio di un Avvocato e Notaio o Dottore Commercialista o Esperto Contabile, iscritto all’Albo professionale. È fatto salvo l’obbligo di esibizione dei libri alle autorità competenti in caso di richiesta, verifica o ispezione con gli stessi limiti e modalità degli accessi alla sede legale o operativa della società. La mancata esibizione dà luogo all’applicazione della sanzione di cui al comma 7. La società deve depositare presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale la dichiarazione contenente l'indicazione del professionista presso cui sono tenuti i libri di cui ai precedenti commi 1 e 2 e la delega al professionista per la consegna dei medesimi alle autorità competenti.”.

San Marino, addì 23 giugno 2014/1713 d.F.R

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini